



**Ordine**  
dei Tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
**Nuoro**

# **Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025**

*PTPCT Approvato ed adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine TSRM e PSTRP di Nuoro con delibera n. 274/1 del 15/03/2023, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), Dott.ssa Lucia Carta, nominata con delibera n. 263/1 del 30/12/2022.*

<b>■</b>	<b>Premessa allo schema di Piano .....</b>	<b>4</b>
<b>■</b>	<b>Parte I – Struttura generale del Piano .....</b>	<b>5</b>
1.1	Premessa.....	5
1.2	Quadro normativo .....	5
1.3	PTPCT elaborazione: soggetti interni, ruoli e responsabilità .....	7
1.4	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	8
1.5	OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) e RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante) .....	9
1.6	Il PTPCT: strategia di prevenzione, finalità e obiettivi .....	9
<b>■</b>	<b>Parte II – Processo di gestione del rischio .....</b>	<b>10</b>
2.1	Analisi del contesto esterno ed interno .....	10
2.2	Valutazione del rischio: identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio. ....	13
2.3	Trattamento del rischio: Identificazione delle misure .....	15
<b>■</b>	<b>Parte III – Misure di prevenzione della corruzione generali e/o obbligatorie .....</b>	<b>15</b>
3.1	Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ordine .....	15
3.2	Patti di Integrità .....	15
3.3	L’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse... ..	16
3.4	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio per attività ed incarichi extra istituzionali .....	16
3.5	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “post- employment” dei dipendenti – clausole contrattuali inerenti al divieto di “pantouflage – revolving doors” .....	16
3.6	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali .....	17
3.7	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione .....	17
3.8	Rotazione del personale .....	19

tutela della riservatezza del <i>whistleblower</i> .....	19
<b>3.10</b> Formazione dei dipendenti .....	19
<b>3.11</b> La comunicazione del Piano esterna e interna .....	20
<b>3.12</b> Informatizzazione dei processi .....	20
<b>3.13</b> Monitoraggio dei tempi procedurali .....	20
<b>3.14</b> Trasparenza .....	20
<b>3.15</b> Misure specifiche .....	20
<b>Parte IV – Le misure per la trasparenza</b> .....	21
<b>4.1</b> Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) D. Lgs. n. 33/2013 ...	21
<b>4.2</b> Obiettivi del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.....	21
<b>4.3</b> Trasparenza e privacy.....	22
<b>4.4</b> Accesso civico e registro degli accessi.....	22
<b>4.5</b> Gestione dei flussi informativi.....	23
<b>Parte V – Monitoraggio</b> .....	24
<b>Modifiche e integrazioni</b> .....	25
<b>Approvazione e pubblicazione</b> .....	25
<b>Allegato per la sezione “Valutazione del rischio corruttivo”</b> .....	26

### **Premessa allo schema di Piano**

Il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato anche solo “PTPCT o “Piano”), aggiornato per il triennio 2023 - 2025 è elaborato nel rispetto del Dlgs 33/2013, come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell’A.N.AC di giugno 2016, che ha individuato esplicite previsioni per il Consiglio Nazionale (e per gli Ordini territoriali), e del Piano Nazionale Anticorruzione 2017, 2018, 2019.

L’elaborazione del Piano riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell’Ente, interessato negli ultimi anni da un processo di trasformazione che ha visto il passaggio da “Collegio” ad “Ordine”, e della nuova configurazione ordinistica in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/2018.

fine di effettuare un inquadramento generale della natura giuridica dell'Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia di Salerno (di seguito denominato anche solo "Ordine" o "Ordine TSRM e PSTRP"), atipico per molti aspetti rispetto alla definizione classica di P.A., si osserva che l'Ordine è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione, e non è finanziato dallo Stato o da misure di finanza pubblica.

L'autonomia economica deriva dal dato normativo che gli Ordini fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro membri, determinati e approvati da essi stessi in sede assembleare, vengono versati all'Ordine, decurtata la quota parte individuale da destinare alla Federazione Nazionale, quota parte che è decisa ed approvata annualmente dal Consiglio Nazionale.

Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali si compone difatti di:

- una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine;
- una quota di competenza della Federazione, definita quale tassa per il suo funzionamento.

Oltre a ciò, in base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'Ordine non è una P.A. che può essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 1 co. 2 D.lgs. 165/2001, proprio perché non è soggetto a misure di finanza pubblica.

Va infine aggiunto che all'art. 2 bis comma.2 del D.lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal Dlgs 97/2016, si specifica, alla lett. a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli Ordini professionali.

## **Parte I – Struttura generale del Piano**

### **1.1 Premessa**

Il presente Piano è il documento programmatico dell'Ordine che definisce la strategia di prevenzione della corruzione.

L'adozione del Piano, oltre che adempimento ad un obbligo di legge, costituisce un efficace strumento per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità all'interno dell'Ordine.

Il presente Piano contiene:

- 1) l'analisi del contesto esterno ed interno nel quale l'Ente opera;
- 2) l'analisi dei processi lavorativi;
- 3) l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- 4) la previsione di misure di prevenzione di tale rischio; 5) il monitoraggio di attuazione del Piano; 6) l'individuazione degli obblighi di trasparenza.

---

Detto aggiornamento è stato effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13/11/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 287 del 07/12/2019, con cui ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019. Per il PNA 2019/2021 il Consiglio dell’Autorità ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite con le precedenti delibere. L’indicazione fondamentale contenuta nella delibera in argomento riguarda la doverosità di una precisa analisi del contesto di riferimento: esterno, a livello nazionale e regionale e interno specificamente riferito all’Ordine professionale.

In conformità a quanto indicato da ANAC nella precitata deliberazione, è utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC, da porre in consultazione pubblica e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva.

Questo Piano rimarrà, quindi, depositato e pubblicato per almeno 30 giorni sul sito istituzionale dell’Ente <https://www.tsrmprpsalerno.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni Generali”, allo scopo di raccogliere suggerimenti circa i contenuti del documento. Lo schema definitivo sarà pubblicato entro il 31 marzo 2023.

## **1.2 Quadro normativo**

- La L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione;
- L’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, dispone che “l’organo di indirizzo adotti il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne curi la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione”;
- CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), con delibera n. 72/2013 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- L’art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014 ha trasferito interamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
- ANAC, con determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA e con successiva Delibera n. 831 del 3.8.2016 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che è stato predisposto in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in particolare:
  - il D lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
  - il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.
- Il novellato art. 10 del D.lgs. 33/2013 prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di

- 
- prevenzione della corruzione, con la precisazione che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati;
- Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  - Con delibera 1309 del 28.12.2016 ANAC ha dettato "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 art 5bis comma 6 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - con Delibera n. 1208 del 2 novembre 2017, ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
  - con Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 ANAC ha statuito che sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti.
  - con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 ANAC ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
  - con delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 ANAC ha fornito indicazioni interpretative sul ruolo e poteri dell'RPCT;
  - del Comunicato del Presidente ANAC del 28 novembre 2019 recante "Precisioni in ordine all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi professionali – nomina del RPCT";
  - con delibera n. 1064 del 13/11/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 287 del 07/12/2019, con cui ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019.

### **1.3 Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti interni, ruoli e responsabilità**

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, l'Ordine opera attraverso una struttura organizzativa così composta:

- dal Consiglio direttivo dell'Ordine (composto da n. 13 consiglieri);
- dal Collegio dei Revisori dei conti (composto da un Presidente iscritto nel Registro dei Revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli Albi.);
- dalle Commissioni d'Albo (costituite da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all'albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila);
- dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Ciascuno per le aree di rispettiva competenza dovrà partecipare ai processi di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione.

L'Ordine si avvale di un Responsabile interno per la Protezione dei Dati personali (RPD o DPO). I principi di funzionamento di tali strutture sono regolati dalle prescrizioni

---

contenute nello Statuto e, per quanto attiene all'RPD, dalle prescrizioni che sono riportate nell'atto di nomina.

#### **1.4 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano, l'Ordine, attraverso il Consiglio Direttivo, ha individuato, ai sensi dell'art. 1.7 L. 190/12, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Tale figura coincide con il Responsabile della Trasparenza e si occupa di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di Prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto delle norme in materia di Inconferibilità e incompatibilità. Nell'ambito dell'Ordine, il Responsabile designato, è la Dott.ssa **LUCIA CARTA**, *nominata con delibera n. 263/1 del 30 dicembre 2022*.

La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dal PNA 2016, che contiene una sezione specifica relativa agli Ordini professionali. La nomina è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della Corruzione è di carattere prettamente preventivo, per quanto previsto dalle norme (L.190/2012) si richiamano gli obblighi sullo stesso gravanti:

1. Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (Art. 1, comma 8). L'elaborazione del piano NON può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. La responsabilità non può essere delegata ma il RPC può avvalersi di consulenti esterni per la redazione;
2. Redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano, come previsto dall'art. 1, comma 14 delle l. 190/2012;
3. Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti ai rischi di corruzione (Art. 1, comma 8);
4. Verificare l'idoneità e l'efficacia dell'attuazione del piano (Art. 1. Comma 10, lett. b);
5. Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (Art. 1, comma 10, lett. c);
6. Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione (art. 1);
7. Effettuare misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza ed il controllo periodico dell'andamento del presente Piano (rif. Circolare n. 1 del gennaio 2013, punto 2.5);
8. Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
9. Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
10. Assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate.

L'RCPT opera in una posizione di autonomia e indipendenza organizzativa (art. 1, co. 7, L. 190/2012) oltre ad avere poteri di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura organizzativa di supporto (referenti, etc....), sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulla stessa (D.lgs. 97/2016).

L'attività del Responsabile potrà essere affiancata all'attività dei referenti dal medesimo individuati, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione.

---

Al Responsabile della Prevenzione, il Consiglio Direttivo assegna le adeguate risorse umane strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, perché possa adeguatamente affrontare la tematica.

### **1.5 OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) e RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)**

In conformità all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è soggetto alla nomina di un OIV. Le incombenze tipiche dell'OIV, in quanto compatibili con l'Ordine e pertanto applicabili, verranno svolte dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

### **1.6 Il PTPCT: strategia di prevenzione, finalità e obiettivi**

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Le finalità e gli obiettivi perseguiti dal presente Piano sono:

- la prevenzione di corruzione ed illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;
- l'evidenziazione e valutazione delle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività espressamente indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1.16), sia fra quelle specifiche svolte dall'Ordine;
- l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- la garanzia dell'idoneità, etica ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
- la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità e le incompatibilità; - la puntuale applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti.

Il Piano definisce un programma di attività e azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi, che, in sintesi, consiste nell'esaminare il contesto esterno/interno, i processi lavorativi, l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Nello stesso vengono indicate le aree di rischio e le misure stabilite per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

Il presente Piano, inoltre, comprende la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano, l'individuazione del contesto e delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ente.

#### **La metodologia di analisi del rischio**

1. Sistemi di auditing interno;
2. Consultazione pubblica preventiva alla redazione del PTPCT con gli stakeholders, interni ed esterni, tramite, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di partecipazione pubblica per il recepimento di contributi, proposte e osservazioni;
3. Consultazione periodica con il RPCT;
4. Circolarità delle informazioni tra le unità organizzative dell'ente.

L'Ordine ha sviluppato un processo di gestione del rischio corruttivo frutto di un impegno comune e di un lavoro condiviso dal Responsabile della prevenzione della corruzione con il Consiglio Direttivo, coinvolto sia nella fase di mappatura ed analisi dei rischi connessi all'attività di competenza di ciascuno, sia nella fase di adozione dei documenti conseguenti.

È stato quindi richiesto al Consiglio Direttivo di:

- collaborare nella fase di mappatura ed analisi dei rischi;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i diversi fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- fornire al Responsabile della prevenzione le informazioni necessarie.

Con tale modalità di lavoro, si è creata una rete di comunicazione e condivisione indispensabile per la realizzazione di un progetto impegnativo fortemente sostenuto anche a livello di vertice.

Il processo si articola nelle fasi descritte di seguito:

- 1) Analisi del contesto: contesto esterno, contesto interno;
- 2) Valutazione del rischio: identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio;
- 3) Trattamento del rischio: Identificazione delle misure, programmazione delle misure.

### **2.1 Analisi del contesto esterno ed interno**

L'Ente ha posto come prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, l'analisi del contesto, attraverso il quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ordine.

Per la redazione del presente aggiornamento del Piano, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha, necessariamente, tenuto conto del fatto che lo scenario economico-sociale è stato fortemente condizionato negli ultimi anni dalle ricadute della pandemia da Covid-19.

Il contesto economico è caratterizzato da una grave crisi che ha avuto alcune ripercussioni anche sull'attività dell'Ente, il quale ha patito una significativa limitazione nelle proprie attività istituzionali e di formazione e dal punto di vista dell'aumento dei costi per la messa a norma COVID-19.

L'emergenza sanitaria ha inoltre imposto costi di spesa relativi alla dotazione di piattaforme telematica di teleconferenze e tele riunioni.

L'analisi del contesto esterno ha portato ad individuare quali siano i soggetti che maggiormente interagiscono con l'Ente:

- gli iscritti agli Albi che costituiscono l'Ordine Professionale;
- gli Enti pubblici, in particolare: la Federazione Nazionale, la Regione Autonoma della Sardegna, l'Assessorato alla Sanità, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie, ecc.;
- le Associazioni scientifiche, i Provider in relazione ai crediti formativi ECM (educazione continua in medicina), ecc.

Dall'analisi dei soggetti che hanno rapporti con l'Ordine si evince che l'Ente si relaziona esclusivamente con gli iscritti al proprio Ordine. I rapporti sono prettamente relativi alla tenuta dell'Ordine e degli Albi, alla gestione delle quote annuali di iscrizione, agli incarichi, ai pagamenti e ai procedimenti amministrativi e disciplinari.

I rapporti con gli Enti pubblici, con gli enti privati e con le Associazioni sono esclusivamente politico-istituzionali.

---

L'Ordine intrattiene rapporti con i propri iscritti, con le pubbliche amministrazioni e con altri enti privati quasi esclusivamente della predetta area geografica.

Per quanto attiene al **contesto interno**, elemento saliente dell'anno 2022 è stata la fuoriuscita dei Fisioterapisti dal nostro Ordine, migrati verso il nuovo Ordine professionale dei Fisioterapisti.

## **2.2 Valutazione del rischio: identificazione, analisi, ponderazione.**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio e si compone delle seguenti fasi:

### **1. Identificazione delle aree di rischio**

Una delle esigenze a cui il presente Piano attende, anche in base a quanto previsto PNA 2016, che contiene una sezione specifica relativa agli ordini professionali è l'individuazione delle attività che presentano un più elevato rischio di corruzione, così da poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l'adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente Regolamento. L'individuazione delle Aree di rischio è stata svolta dal RPCT con il coinvolgimento del personale dell'Ordine.

L'art. 1.9 lett. a) della L. 190/12 individua le seguenti macroaree:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Rispetto ad esse, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha individuato le aree e sotto aree di rischio per tutte le amministrazioni:

#### **I) Area acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

#### **II) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma

---

Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**III) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**IV) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

**V) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali (sezione PNA dedicata)**

1. Formazione professionale continua.
2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi
3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici

## **2. Analisi del rischio**

L'analisi e la valutazione del rischio sono state effettuate su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Va peraltro doverosamente segnalato che la particolarità dell'Ordine, come quella di qualunque ente pubblico non economico, è di svolgere una ridottissima attività avente rilievo dal punto di vista della corruzione, sia sotto il profilo della probabilità che dell'impatto che il rischio si concretizzi.

La Stima del livello di esposizione al rischio e della probabilità di insorgenza, vengono effettuate sulla base di dati oggettivi:

- livello di rischio: alto, medio, basso, sulla base di un giudizio qualitativo;
- indicatori del rischio, individuati sulla base di:
  - livello di discrezionalità del processo decisionale;
  - presenza di interessi economici esterni;

- 
- presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo settore/procedimento;
  - livello di trasparenza sostanziale;
  - grado di influenza del RPCT nel processo decisionale.

L'analisi consta di una valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò comporterebbe (impatto).

Di seguito le valutazioni emerse:

**Area A) Acquisizione e progressione del personale**

Risultato valutazione complessiva del rischio: rischio basso

**Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture**

Risultato valutazione complessiva del rischio: rischio basso

**Area E) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali**

Risultato valutazione complessiva del rischio: rischio basso

L'Ordine è dotato di nuovi ed efficaci regolamenti volti ad assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia.

Ciò premesso, è intendimento dell'Ordine apportare ulteriori migliorie nei termini che seguono.

**AREA AQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Con riferimento all'acquisizione e progresso del personale, l'Ordine adotta procedure di evidenza pubblica. Per il futuro non resta che proseguire nel percorso intrapreso, adottando, ulteriori procedimenti e criteri stabiliti dalla legge.

**AREA AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'Ordine, ove si tratti di contratti c.d. sopra soglia (oltre € 40.000,00) procede con delibera a contrarre e alla successiva pubblicazione di bando. Per quelli inferiori, comunque, viene rispettato l'obbligo della trasparenza.

Per quanto riguarda, invece, servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, l'Ordine nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo. L'Ordine, a tal proposito, può dotarsi di un proprio regolamento interno per esecuzione di opere, forniture e servizi, utilizzando come fac-simile quello della Federazione Nazionale disponibile sul relativo Sito

Ciò, in particolare, si rivela importante per le pur rare occasioni di bandi di gara di un certo rilievo, atteso che la consulenza preventiva di professionisti specializzati riduce sensibilmente il rischio di successive impugnative.

**AREE SPECIFICHE DI RISCHIO INDICATE NELLE LINEE GUIDA PER GLI ORDINI PROFESSIONALI;**

Anche qui le procedure sono adeguatamente trasparenti e pubbliche, disciplinate da appositi regolamenti e/o istruzioni operative e consentono di ritenere non particolarmente a rischio tale area di provvedimenti.

---

### 3. Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità e l'urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell'organizzazione dell'ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.

#### 2.3 Trattamento del rischio: Identificazione delle misure, programmazione delle misure

Con il presente Piano sono confermate le misure di prevenzione generali "obbligatorie" previste nei Piani precedenti e ne sono state implementate di ulteriori.

### **Parte III - Misure di prevenzione della corruzione generali e/o obbligatorie**

Si descrivono di seguito le principali misure "generali" individuate dal legislatore:

#### 3.1 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine

Il Codice di comportamento dell'Ordine, costituisce una misura trasversale di prevenzione della corruzione al cui rispetto sono tenuti tutti i dipendenti, l'organo politico, i consulenti, e i soggetti esterni che a vario titolo collaborano con l'Ordine stesso. Ogni violazione del Codice di comportamento dovrà essere segnalata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dovrà da questi essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima riunione dello stesso.

L'Ordine prende atto della volontà espressa dall'ANAC (cfr. Aggiornamento PNA 2019) di promuovere l'adozione di nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento, sia di carattere generale che di carattere settoriale, allo scopo di sostituire i Codici "di prima generazione" redatti in linea con le disposizioni di cui al codice generale contenuto nel D.P.R. 62/2013.

La raccomandazione dell'ANAC contenuta nel suddetto PNA ovvero curare la diffusione della conoscenza del codice di comportamento sia all'interno dell'amministrazione sia all'esterno è già stata da tempo messa in atto dall'Ordine ad opera del proprio RPCT.

Il Codice verrà divulgato via e-mail a tutto il personale dipendente, nonché pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ordine.

Gli obblighi di condotta sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente.

Inoltre, saranno adeguati tutti gli incarichi ed i contratti, inserendo, in particolare, una specifica clausola risolutiva espressa in ordine all'obbligo di osservanza del medesimo Codice (Cfr. §7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

#### 3.2 Patti di Integrità

Il Codice di comportamento dell'Ordine, costituisce una misura trasversale di prevenzione della corruzione al cui rispetto sono tenuti tutti i dipendenti, l'organo politico, i consulenti, e i soggetti esterni che a vario titolo collaborano con l'Ordine stesso. Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di

---

regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

### **3.3 L'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse**

I dipendenti e i componenti dell'organo di indirizzo politico devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque, curare gli interessi dell'Ente rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. I dipendenti e i componenti dell'organo di indirizzo politico, destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in caso di conflitto d'interesse, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

L'Ordine recepisce quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e assicura il rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, di cui all'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012, all'articolo 6 bis della L. n. 241/90 e agli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, attraverso procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi predisponendo un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da sottoporre ai dipendenti e ai soggetti cui si intende conferire un incarico di collaborazione o consulenza.

### **3.4 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio per attività ed incarichi extra istituzionali**

L'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

L'Ordine recepisce e assicura il rispetto di quanto disposto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

L'Ordine, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013, pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con indicazione della durata e dell'eventuale compenso.

---

### **3.5 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “post-employment” dei dipendenti – clausole contrattuali inerenti il divieto di “pantouflage – revolving doors”**

La legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16 ter all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

In particolare, la norma prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni – di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 – non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma di legge sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L’adozione di tale misura si concretizza attraverso l’inserimento di clausole negli eventuali contratti di assunzione di personale, nelle disposizioni di cessazione dal servizio, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti.

### **3.6 Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali**

Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Dato atto che al momento della redazione del Piano non sono presenti né previste nella dotazione organica dell’Ordine figure dirigenziali quanto segue viene espresso al fine di definire le direttive di attribuzione nel caso si verificassero le condizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche ai sensi di quanto previsto dal PNA 2019 (articolo 1.5. “Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi”). Il Consiglio Direttivo, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi.

Ove, all’esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consiglio Direttivo conferirà l’incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 D. Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

Il Consiglio Direttivo verifica, anche successivamente al conferimento dell’incarico, l’insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

### **3.7 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Come già rilevato, la normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività e a ricoprire incarichi avendo riguardo a condizioni

---

soggettive degli interessati, nel solco delle misure che anticipano la tutela al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e a esercitare il potere nelle amministrazioni.

Disposizioni in particolare sono previste all'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla l. 190/2012, e all'art. 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui all'art. 1, co. 50, lett. a), della stessa legge 190, che stabiliscono preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo e ad assumere determinati incarichi laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione. Le limitazioni non si configurano come una misura sanzionatoria di natura penale o amministrativa, bensì hanno natura preventiva e mirano a evitare che i principi di imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo siano o possano apparire pregiudicati a causa di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, proprio con riguardo ai reati contro la p.a. Secondo la valutazione operata *ex ante* dal legislatore, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per gli incarichi e le attività indicati nelle predette disposizioni coincidono dunque con l'assenza di precedenti penali, senza che sia consentito alcun margine di apprezzamento all'amministrazione (cfr. delibera n. 159 del 27 febbraio 2019; TAR Lazio, Sez. I, 11 giugno 2019, n. 7598).

Per quel che concerne l'art. 3 del d.lgs. 39/2013, la norma va coordinata con quanto precisato in merito al decreto nel § 1.5. *Inconferibilità e incompatibilità di incarichi*. Le due disposizioni di seguito esplicitate hanno ambiti soggettivi di applicazione diversi. L'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

L'art. 3 del d.lgs. 39/2013 ha come destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, com. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

In merito all'ambito oggettivo, l'art. 35-*bis* prevede, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Si evidenzia, peraltro, che il codice dei contratti pubblici, nel disciplinare le commissioni giudicatrici, richiama espressamente l'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 (art. 77, com. 6, del d.lgs. 50 del 2016). La nomina in contrasto con l'art. 35-*bis* determina la illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

L'Ordine mette in atto misure volte a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi, attraverso la compilazione di apposite autocertificazioni, nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei

---

provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.);

- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

### **3.8 Rotazione del personale**

La legge n. 190/2012 prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione (ordinaria e straordinaria) degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Se, infatti, è senz'altro vero che l'alternanza tra soggetti decidenti riduce il rischio di situazioni particolari tra amministrazioni ed utenti fino a veri e propri privilegi ed aspettative, è per altro verso lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a precisare che, nei casi di amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

Stante l'organizzazione dell'Ordine, il Consiglio Direttivo ritiene che la suddetta norma non possa trovare applicazione per la carenza del presupposto in fatto. L'Ente ha in forza soltanto due unità di personale.

### **3.9 Misure a tutela della riservatezza del *whistleblower***

L'articolo 1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*.

Al di fuori di responsabilità da reato o per danni civili, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione attraverso la compilazione e l'inoltro dell'apposito modello presente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

### **3.10 Formazione dei dipendenti**

All'interno di una strategia globale di prevenzione della corruzione, particolare attenzione viene riservata alla formazione del personale in tale ambito.

Ai sensi della Legge 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione individua le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire, entro i termini previsti per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra citati.

Inoltre, la medesima legge 190/2012 prescrive che la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione predisponga percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità e che con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni provveda alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.

---

Nell'anno 2023 il personale parteciperà ad almeno un corso specifico per la realtà dell'Ordine sull'anticorruzione e la trasparenza amministrativa.

Ciò posto, prioritariamente dovrà essere assicurata la formazione dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

### **3.11 La comunicazione del Piano esterna ed interna**

Al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, lo stesso è inviato a tutto il personale attraverso la casella di posta elettronica istituzionale. La comunicazione esterna, invece, avviene mediante la pubblicazione del Piano nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

### **3.12 Informatizzazione dei processi**

L'Ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicizzazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Inoltre viene tracciato il numero di visite alla sezione "Amministrazione Trasparente".

### **3.13 Monitoraggio dei tempi procedurali**

L'Ente, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, predispone un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

Di seguito il modello impiegato per la realizzazione del sistema di monitoraggio:

Denominazione e oggetto del procedimento	Struttura organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento	Termine di conclusione effettivo	Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento

### **3.14 Trasparenza**

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, in quanto consente un controllo sull'attività e sulle scelte dell'Ente.

### **3.15 Misure specifiche**

Le misure specifiche sono riportate nell'Allegato 1 al presente PTPCT 2023- 2025, in relazione ad ogni singola fase di ciascun processo analizzato nell'ambito della mappatura delle aree di rischio. Nel corso dell'anno, sia le misure specifiche che i processi a cui si riferiscono potranno subire modifiche in relazione alle attività a maggior rischio di corruzione svolte dall'Ente e/o a seguito delle eventuali proposte che potranno pervenire.

---

## ***Parte IV – Le misure per la trasparenza***

### **4.1 Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) D. Lgs. n. 33/2013**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 2013, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano di Prevenzione della

---

Corruzione. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Con il termine "trasparenza" si intende accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, al fine di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tal fine, il Programma definisce le modalità di attuazione degli obblighi in tema di Trasparenza previsti dalla normativa vigente e disciplina i rapporti con gli utenti sotto il profilo della tipologia e dei costi dei servizi resi. Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è aggiornato con cadenza annuale con controllo e monitoraggio semestrale da parte del responsabile sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Dell'aggiornamento sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente".

I dati pubblicati sono da considerarsi pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 33/2013. L'Ordine, infine, assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico, di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013, consentendo ai cittadini, alle associazioni e alle imprese l'accesso ai dati dell'ente. A tal fine, si ribadisce che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Ordine. Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e controlla la regolare attuazione del procedimento conseguente alla richiesta pervenuta.

Il presente Programma è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito web dell'Ordine in formato aperto e liberamente consultabile, conforme al D. Lgs. 33/2013.

La valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) viene condotta dall'Ordine in conformità agli allegati di cui alla Delibera ANAC 1310/2016, e ottimizzata sulla base della propria dimensione organizzativa in quanto compatibile dei principi di cui al D.lgs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).

#### **4.2 Obiettivi del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

Per raggiungere l'adeguato livello di trasparenza vengono individuati i seguenti obiettivi da perseguire:

1. Pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", di documenti, di informazioni e di dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine come previsto dalla normativa in materia di trasparenza;
2. Accesso diretto al sito web istituzionale in formato aperto e liberamente consultabile;
3. Organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, sia con riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico), sia in relazione ad ulteriori richieste (c.d. accesso civico generalizzato);
4. Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, D. Lgs 33/2013;
5. Applicazione delle norme relative agli obblighi di pubblicazione, nel rispetto della nuova normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR);
6. Monitoraggio e controllo costante da parte del Responsabile della Trasparenza sull'adempimento regolare degli obblighi di pubblicazione e sulla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.

## Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili. A tale proposito, si deve dare atto dell'esistenza delle "Linee guida del Garante della Privacy su anticorruzione e trasparenza", a tal fine si provvederà all'individuazione di un esperto esterno che predisponga quanto necessario per il recepimento e l'applicazione del GDPR ed eroghi la necessaria formazione al personale e al Responsabile per la protezione dei dati.

Tale documento prevede espressamente che, laddove l'amministrazione o l'ente riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

L'Ente, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuto a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2011, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza").

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti. Per un puntuale rispetto della normativa sulla privacy, in caso di dubbi, in merito al contenuto dei documenti da pubblicare suscettibili di violare la normativa sulla privacy, dovrà essere sottoposto al Responsabile per la Protezione dei dati (RPD) incaricato dall'Ente, prima della sua pubblicazione.

### 4.4 Accesso civico e registro degli accessi

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

In conformità all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;

-

- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.lgs.

82/2005 – art. 65;

- Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;

- 
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;
  - Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;
  - Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Si applicano le prescrizioni di cui alle indicazioni operative ANAC ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013 (Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla ed assicura la regolare attuazione.

È diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente (art. 5, comma 1, D.lgs.

n. 33/2013), nei casi in cui l'Ente ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale (accesso civico semplice), nonché documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013 come novellato dal D.lgs. 97/2016) (accesso civico generalizzato).

La richiesta di accesso civico, sia semplice che generalizzato, deve essere motivata e va presentata tramite posta elettronica certificata (PEC) al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto.

Il modulo di richiesta e la casella PEC ([nuoro@pec.tsrn.org](mailto:nuoro@pec.tsrn.org)) a cui inoltrarlo sono presenti nella sezione dedicata all'accesso civico.

Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo.

#### **4.5 Gestione dei flussi informativi**

L'Ente ha messo a punto l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicizzazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Inoltre viene tracciato il numero di visite alla sezione "Amministrazione Trasparente".

---

## **Parte V – Monitoraggio**

Il monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle misure in esso contenute è in capo al RPCT al quale i diversi responsabili devono prestare la collaborazione necessaria.

---

Il RPCT non compie un controllo di legittimità né di regolarità tecnica o contabile dei provvedimenti adottati, né rientra fra i suoi compiti il controllo sullo svolgimento dell'ordinaria attività dell'Amministrazione. Il monitoraggio condotto è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste nel presente PTPCT.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, il RPCT secondo il termine stabilito dall'ANAC, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige e pubblica sul sito web istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", una relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione contenute nel Piano stesso. Per la sua stesura, il RPCT utilizza la scheda predisposta annualmente dall'ANAC o utilizza la relazione estrapolata dall'inserimento dei rispettivi dati nella sezione dedicata sulla Piattaforma messa a disposizione da ANAC.

La scadenza per la redazione e la pubblicazione del PTPCT 2023-2025 è stata posticipata al 31 marzo 2023.

Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale monitoraggio dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

#### **Gestione dei rischi**

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione

#### **Formazione in tema di anticorruzione**

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione

#### **Codice di comportamento**

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al codice di comportamento **Altre iniziative**
- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- Forme di tutela offerte ai whistleblower
- Rispetto dei termini dei procedimenti
- Iniziative nell'ambito dei contratti pubblici
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

### **Modifiche e integrazioni**

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia. In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano

---

rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed approvate con provvedimento del Presidente dell'Ordine.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente piano si applicano le disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento alla Legge n. 190 del 2012, al D.lgs. n. 33 del 2013 e al D. Lgs. n. 39 del 2013.

### ***Approvazione e pubblicazione***

Il presente Piano, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera 274/1 del 15/03/2023, viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito web istituzionale dell'Ordine.